

**Provvedimenti del giudice civile - sentenza - omessa pronuncia – Corte di Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 7086 del 05/04/2005**

Mancanza della decisione - Condizioni - Mancata pronuncia su domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e pronuncia sulla domanda di risarcimento danni basata sullo stesso titolo - Vizio di ammessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Una domanda su cui il giudice non abbia espressamente provveduto può considerarsi accolta con pronuncia implicita ove costituisca il presupposto di fatto e l'antecedente logico - giuridico necessario di altra istanza, legata alla prima da un indissolubile rapporto di dipendenza, sulla quale invece egli abbia deciso. Non è, quindi, configurabile il vizio di omessa pronuncia allorquando il giudice del merito non si sia pronunciato su una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ma abbia provveduto sulla ulteriore domanda di risarcimento danni basata sullo stesso titolo, dovendosi in tal caso ritenere che egli abbia deciso implicitamente in senso positivo in ordine alla domanda di risoluzione contrattuale, costituente il postulato imprescindibile della pretesa risarcitoria.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7086 del 05/04/2005